



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Natura e oggetto degli incarichi .....	3
Art. 3 – Soggetti destinatari.....	3
Art. 4 – Requisiti della prestazione.....	4
Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi.....	5
Art. 6 – Compenso .....	7
Art. 7 – Pagamento della prestazione .....	7
Art. 8 – Norma finale .....	8



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma a terzi, in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi riguardanti prestazioni soggette a specifica disciplina normativa, in particolare in materia di ricerca e didattica, per le quali valgono le particolari disposizioni vigenti.

***Art. 2 – Natura e oggetto degli incarichi***

1. L'affidamento di incarichi, nei casi e in presenza dei presupposti di legittimità previsti, è ammesso per esigenze specifiche cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, mediante contratti di lavoro autonomo ad esterni di comprovata specializzazione.
2. L'oggetto delle prestazioni può riguardare:
  - a) studi, consulenze e ricerche per la soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici o giuridico - amministrativi, traduzioni, elaborazioni e altre attività specialistiche;
  - b) attività tecnico - amministrative non rientranti tra le funzioni ordinarie del personale dipendente quali, in particolare, attività e/o compiti di supporto alla ricerca, formazione e/o terza missione, compiti di natura tecnico-scientifica che richiedano competenze specialistiche o iscrizioni in albi professionali, o che riguardino specifici programmi o progetti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.
3. Le prestazioni, da affidare previo accertamento della carenza all'interno delle relative competenze specialistiche e tecnico-professionali, debbono rivestire carattere strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti del personale dipendente.
4. In conformità alla normativa, anche nei casi in cui per l'incarico non siano richiesti requisiti di comprovata specializzazione universitaria, resta ferma la necessità di accertare in capo all'affidatario/a la maturata esperienza nel settore.

***Art. 3 – Soggetti destinatari***

1. Gli incarichi possono essere conferiti ai seguenti soggetti:
  - a) professionisti e professioniste iscritti/e ad albi o elenchi professionali da incaricarsi individualmente o collegialmente in relazione alla natura e complessità delle prestazioni richieste;



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

- b) esperti ed esperte di specifica competenza in relazione alla prestazione richiesta, anche non in possesso della partita IVA;
  - c) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale, nonché di adeguata specializzazione anche universitaria, per svolgere attività di alta qualificazione in ambiti che richiedono contributi autonomi di ideazione e realizzazione;
  - d) dipendenti di amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici e privati, dotati di peculiari competenze professionali, debitamente autorizzati dall'Ente di appartenenza.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti/e iscritti/e in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.
3. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla verifica dell'assenza di cause di esclusione, di divieto, di inconferibilità o di incompatibilità, nonché all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente.
4. Non è consentito, salvo nei casi specificamente previsti dalle disposizioni vigenti, conferire incarichi retribuiti a personale tecnico e amministrativo interno all'Ateneo in relazione al quale, per l'eventuale svolgimento di attività ulteriore rispetto a quella ordinaria, trovano applicazione gli istituti previsti dalla vigente disciplina contrattuale. Restano salvi gli incarichi di docenza relativi a formazione interna, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL. È ammessa l'attribuzione di incarichi al personale docente e ricercatore o a personale CEL, unicamente nel caso in cui l'attività richiesta sia del tutto estranea alle funzioni istituzionali del/della dipendente e sia dimostrata l'economicità rispetto al ricorso a professionisti/ste esterni/e.

**Art. 4 – Requisiti della prestazione**

1. La prestazione deve essere caratterizzata dai seguenti requisiti:



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

- a) un oggetto chiaro e preciso che qualifichi l'elevato contenuto professionale e l'attività come strumentale alle esigenze dell'Ateneo; non è ammesso il ricorso ai contratti di cui al presente Regolamento per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
  - b) una durata determinata nel tempo, in funzione delle esigenze straordinarie e della contingenza causata dall'assenza di personale interno idoneo a svolgere l'attività;
  - c) un compenso correlato alla qualità e all'entità della prestazione, erogato all'esito dell'esecuzione secondo le condizioni stabilite;
  - d) una regolazione coerente con la natura autonoma del rapporto, senza elementi propri del lavoro subordinato quali, in via esemplificativa, gli obblighi di orario, lo svolgimento nei locali dell'Università, l'utilizzo di mezzi e strutture dell'Ateneo, l'assegnazione di funzioni di rappresentanza, la soggezione o l'esercizio di poteri direttivi, fermo il coordinamento dei tempi di attuazione.
2. Qualora la natura dell'incarico comporti l'accesso ai locali o l'utilizzo di mezzi dell'Ateneo deve esserne fatta menzione nel contratto, ovvero formulata e motivata esplicita richiesta di autorizzazione al/la Responsabile della struttura competente. L'autorizzazione è subordinata alla copertura assicurativa contro gli infortuni

***Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi***

1. Il conferimento di incarichi è autorizzato dagli organi accademici e/o dai soggetti competenti ai sensi del Regolamento per l'attività contrattuale di Ateneo, all'esito di una procedura di ricognizione interna e di selezione per l'individuazione della persona incaricata.
2. La ricognizione interna avviene, di norma, mediante avviso pubblicato sul portale dell'Ateneo, contenente l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, dei termini e dell'attività da svolgere, nonché dei requisiti di professionalità richiesti. Preliminarmente all'avviso, il/la Responsabile della struttura verifica se, in relazione ai carichi di lavoro assegnati e alle professionalità presenti, la prestazione richiesta possa essere svolta da personale tecnico e/o amministrativo della struttura medesima. Si può prescindere dalla ricognizione solo qualora l'oggetto della prestazione sia altamente specialistico e tale da escludere la presenza di professionalità interne adeguatamente qualificate.



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

3. La domanda di partecipazione di dipendenti dell'Ateneo all'avviso interno deve essere corredata dall'autorizzazione del/la Responsabile della struttura di appartenenza, se diversa da quella che richiede la prestazione.
4. La domanda è valutata sulla base del curriculum del/la candidato/a e di un eventuale colloquio di valutazione, anche demandato a una commissione appositamente nominata. In caso di valutazione positiva, l'incarico è assegnato alla figura interna e svolto senza compensi aggiuntivi, ad eccezione di quelli previsti dai vigenti istituti contrattuali previsti a livello di contrattazione nazionale e integrativa.
5. Per esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa la ricognizione può essere svolta congiuntamente alla selezione esterna, ferma restando l'assegnazione al personale interno, a titolo gratuito, in caso di esito positivo della verifica di disponibilità.
6. Qualora la ricognizione interna all'Ateneo abbia dato esito negativo, fatti salvi i casi di deroga espressamente previsti, alla selezione esterna per la ricerca dell'incaricato/a si procede mediante avviso contenente gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, oltre al compenso stimato e agli ulteriori elementi utili a qualificare la prestazione e le condizioni principali previste per l'esecuzione.
7. Il ricorso alla procedura comparativa è derogabile in via eccezionale, oltre che in caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, in caso di precedente procedura deserta, di proroga di incarico in corso o di prestazione la cui assoluta urgenza e imprevedibile necessità sia tale da rendere la procedura di selezione incompatibile con i tempi previsti per l'incarico. Il rinnovo dell'incarico non è ammesso, salvo diversa esplicita previsione all'atto della selezione per l'affidamento dello stesso.
8. La procedura di selezione è autorizzata dal/la Responsabile della struttura interessata, che assume le funzioni di Responsabile del Procedimento, con atto indicante:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) l'eccezionale e peculiare esigenza che giustifica l'attribuzione dell'incarico e, qualora sia stata riscontrata la presenza di personale con qualifica idonea a rendere la prestazione, la motivazione dettagliata circa l'impossibilità di utilizzare il personale stesso;
  - c) la specifica competenza richiesta;
  - d) i termini entro i quali la prestazione deve essere eseguita;
  - e) l'ammontare del compenso massimo previsto;
  - f) i fondi sui quali dovrà gravare la relativa spesa.



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

9. Dell'avviso di selezione è data pubblicità tramite il portale di Ateneo.
10. La valutazione delle candidature è demandata ad una commissione appositamente nominata, che procede sulla base dei curricula vitae e delle competenze maturate dai/dalle candidati/e nel settore oggetto dell'incarico, nonché, ove previsto, sulla base di un colloquio e/o di una prova scritta.
11. All'esito della selezione, l'incarico viene conferito in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza con firma della parte contraente per accettazione, previa eventuale autorizzazione dell'ente di appartenenza qualora l'affidatario/a sia dipendente di altra pubblica amministrazione, nonché accertamento dell'assenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità in capo allo stesso o alla stessa.
12. Il contratto indica l'oggetto, la durata, le condizioni di esecuzione, i termini di pagamento e le penalità in caso di mancata, incompleta o ritardata esecuzione della prestazione.

**Art. 6 – Compenso**

1. Il compenso, da esplicitare nell'avviso di selezione, viene determinato sulla base di idonea giustificazione economica e commisurato alla natura, entità e caratteristiche della prestazione, ai requisiti professionali richiesti e ai risultati da conseguirsi, facendo riferimento, ove possibile, anche a tariffe professionali o agli usi.

**Art. 7 – Pagamento della prestazione**

1. Il compenso viene corrisposto di regola in unica soluzione, al termine dell'incarico, previa verifica che la prestazione è stata eseguita secondo le condizioni stabilite.
2. Possono essere previsti dal contratto pagamenti per stati di avanzamento, in relazione alla rendicontazione del lavoro svolto e alla positiva verifica dello stesso.
3. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare fattura o nota di addebito, rilasciata dall'interessato/a.
4. Alla fattura o nota di addebito deve essere allegata una relazione sulla prestazione redatta da chi presta l'opera, che ai fini del pagamento deve essere corredata da attestazione di regolare esecuzione della Responsabile del procedimento relativo all'incarico.



---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
AUTONOMA**

***Art. 8 – Norma finale***

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento danno luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme in materia di gestione di risorse umane e di affidamento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.